

N. R.G. 4/ 2021



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- art. 12 bis L. 3/2012 -

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO nr. 4/2021 FAVA MANUEL

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per l'omologa del piano del consumatore presentato in data 9-9-2021 da FAVA MANUEL (n. a Treviso il 12-2-1971, res. a Breda di Piave via Coccilius 10) ai sensi degli artt. 12 bis e ss.. L. 3/2012;

esaminata l'integrazione depositata in data 1-10-2021 dal ricorrente;

visto il parere favorevole espresso dal Gestore della Crisi;

sentite le parti all'udienza del 30-11-2021;

rilevato che il creditore Italcredi Spa si è opposto all'omologazione contestando la fattibilità del piano e la meritevolezza;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Breda di Piave (TV);
 - il ricorrente è consumatore ex art. 6 L. 3/2012 in quanto persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accorso ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 L. 3/2012 e dall'attestazione del piano del consumatore e relazione particolareggiata ex art. 9, comma 2 e 3 bis e art. 15, comma 6, l. 3/2012 redatta dall'organismo di composizione della crisi;

- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 e che non sussistono atti in frode ai creditori,

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio con i creditori,

ritenuto che l'opposizione di Italcredi Spa non possa trovare accoglimento per i seguenti motivi:

- la minore entità del credito della finanziaria (E. 29.640 in luogo di circa E. 75.000 indicati dal Fava) migliora il grado di soddisfazione dei creditori e rende il piano più facilmente realizzabile;

- le ragioni familiari dedotte escludono la colposa determinazione del sovraindebitamento e l'eccezione in ordine alla eccessività delle obbligazioni assunte ricade sulla stesse finanziarie – titolari della pressochè totalità del credito complessivo gravante sul Fava – che non hanno dato alcuna evidenza circa l'adeguata valutazione del merito creditizio;

- il piano appare conveniente perché la soddisfazione di Italcredi Spa - secondo la stima del Gestore – è non inferiore all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del fatto che il Fava può mettere a disposizione dei creditori unicamente la parte del reddito che eccede ragionevolmente la somma di E. 1.250,00 mensili (la vettura ha un valore commerciale risibile) e che la durata del piano è di anni 6;

rilevato che in esecuzione del piano deve essere disposta la cessazione dei pagamenti mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento a favore di Futuro Spa e Italcredi Spa;

ritenuta la sussistenza di tutti i requisiti stabili dall'art. 12 bis. n.3, l. 3/12,

omologa

il piano proposto da FAVA MANUEL;

dispone la cessazione dei pagamenti mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento a favore di Futuro Spa e Italcredi Spa;

dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Treviso.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Treviso, 10/01/2022

Il Giudice

Bruno Casciarri